

**RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI
FABRIANO AL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA'
SVOLTA NEL
SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2006**

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Signor Sindaco

Ai Signori Consiglieri Comunali

Ai Signori Assessori

Al Direttore Generale

Nel semestre Gennaio – Giugno 2006 le problematiche sottoposte alla mia attenzione sono state di natura diversa, come in passato, anche se i Settori interessati, a differenza di quanto rilevato nelle precedenti relazioni, sono stati il 2° (Servizi al Cittadino), il 3° (Servizi Finanziari) ed il 5° (Assetto del Territorio), mentre nessuna richiesta è pervenuta per il 1° Settore Affari Generali e per il 6° Settore Polizia Municipale, così come per il 4° Settore Farmacia Comunale, che sin dal mio insediamento, non è mai stato destinatario di nessuna istanza.

I casi evidenziati sono stati in totale **n.21**, che possono essere così suddivisi:

- n.17 di mia competenza di cui:

a) n.7 risolti con un colloquio, vale a dire dopo aver ricevuto la persona, ascoltato il problema, fornito il parere, anche contattando, quando necessario, il Dirigente ovvero il responsabile dell'Ufficio competente,.

L'Ufficio Tributi è stato quello maggiormente interessato (n.4), seguono i Servizi Sociali educativi (n.1 Servizi all'Handicap e n.1 Asilo Nido) e l'U.R.P. insieme all'Ufficio Tecnico (accesso agli atti per rilascio copia concessione edilizia);

b) n.3 cittadini hanno desistito dalle proprie richieste, che, nello specifico, avrebbero interessato il Settore Servizi al Cittadino (2) e l'Ufficio Tecnico (1);

c) n.7 le questioni per cui è stata inviata l'istanza scritta e quindi instaurato il procedimento istruttorio previsto dall'art.8 del regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di difensore civico;

- n.4 non di mia competenza ed esattamente:

- in **n.2 casi** si trattava di questioni **attinenti al diritto privato**. Come è già accaduto in passato, alcune persone si sono rivolte all'Ufficio nell'errata convinzione che il difensore civico fosse un organo introdotto dal Comune per garantire assistenza ai cittadini alle prese con problemi di tipo legale di qualunque genere;

- in **1 caso** la questione sarebbe stata di interesse di **altro difensore civico comunale**, esattamente, ove fosse stato istituito, quello del Comune di Cerreto D'Esi;

- **1 solo cittadino** mi ha confuso con il **Giudice di Pace**, ritenendomi competente per le opposizioni alle multe comminate dagli agenti di Polizia Municipale a seguito di violazioni del Codice della Strada.

In tutti questi casi, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, ho ricevuto la persona, e fornito di volta in volta le spiegazioni richieste, ritenendo, anche

sulla base dell'esperienza acquisita in questi anni, che il cittadino ha bisogno di essere ascoltato e "indirizzato" affinché possa risolvere il suo problema.

* * *

Passo ad esporre alcune delle problematiche affrontate:

1) la prima riguarda il problema del cd. "monoasilo", già evidenziato da alcuni genitori nell'anno passato e di cui ho riferito al Consiglio Comunale nella mia precedente relazione annuale.

La questione è stata nuovamente riproposta da un genitore, il quale con istanza scritta richiedeva di modificare il regolamento comunale in materia di asili-nido nella parte in cui disciplina le modalità di reclutamento degli infanti presso le quattro strutture comunali, contestando in particolare il fatto che la normativa vigente consente di iscrivere il bambino presso un solo asilo, senza prevedere la possibilità di esprimere preferenze di riserva anche per gli altri asili, con le seguenti conseguenze:

- a) l'utente anziché concorrere per tutti i posti disponibili nei vari asili, concorre solo per i dieci posti disponibili nell'asilo per cui ha fatto domanda, e quindi con un rischio maggiore di essere escluso;
- b) si formano quattro distinte graduatorie, una per ogni asilo, dove non c'è confronto trasversale tra i vari candidati i quali, a parità di punteggio, possono assumere una posizione diversa nelle varie graduatorie;
- c) le esclusioni vengono determinate non dal fatto di avere un punteggio troppo basso ma di aver scelto accidentalmente un asilo preferito da molti;
- d) con le graduatorie separate i primi quaranta candidati non vengono scelti in base al punteggio ottenuto, e quindi non si tiene conto delle effettive necessità dei candidati stessi.

Evidenziate tali incongruenze, l'istante proponeva di inserire nella domanda di iscrizione, gli asili di preferenza dell'utente, sotto forma di una mini graduatoria, suggerendo al Comune di stilarne poi una unica dove i primi quaranta candidati (dieci per ogni asilo) avrebbero avuto il posto assegnato, partendo dal primo a distribuire, candidato per candidato, negli asili per cui avevano espresso la

prima preferenza e, nel caso in cui tale asilo fosse già completo, il candidato sarebbe stato inserito in quello da lui indicato come secondo e così via per tutti gli asili.

Recepita mio tramite la suddetta proposta, il Dirigente del settore Servizi al Cittadino, Dott.ssa Paola Sabbatini, pur riconoscendone la validità, riteneva di non poterla momentaneamente accogliere, riferendo che quanto suggerito dall'istante era già stato oggetto di riflessione e di confronto in passato.

In particolare, la Dott.ssa Sabbatini precisava che la scelta dell'Ente di far esprimere la preferenza per una sola struttura era stata determinata dal fatto che attualmente il servizio è espletato in cinque diverse strutture (quattro asili comunali ed un Centro per l'Infanzia convenzionato) ubicate in zone diverse del territorio comunale e che, considerata l'estensione territoriale del nostro Comune e le problematiche organizzative e lavorative delle famiglie utenti, si è ritenuto che la scelta di una struttura piuttosto che di un'altra non sia indifferente per le famiglie. Ciò in quanto l'Ufficio preposto, nel momento in cui attivava la graduatoria unica per ricoprire i posti vacanti in strutture che avevano esaurito la lista di attesa, rilevava che la maggior parte di coloro cui veniva formulata la proposta di inserimento la rifiutavano preferendo aspettare che si liberasse un posto nella struttura prescelta.

Infine, il suddetto Funzionario precisava che la soluzione alternativa di far scegliere all'utente più di una struttura era già stata presa in considerazione in sede di elaborazione del regolamento ma non accolta in quanto non avrebbe consentito a tutti gli utenti il diritto di scegliere la struttura, prerogativa che in tal caso verrebbe consentita solo a coloro che hanno un punteggio più alto, i quali finirebbero indirettamente a determinare la scelta, oltre che per loro stessi, anche per gli altri utenti.

Pur comprendendo le motivazioni che stanno alla base della scelta operata dall'Ente, ho ritenuto che la proposta di modifica al regolamento degli asili-nido comunali così come formulata dal genitore istante, sia valida e meritevole di attenzione. La soluzione in essa prospettata e cioè di indicare nella domanda di

iscrizione gli asili preferiti in ordine di gradimento, ovvierebbe alla gran parte dei problemi segnalati dalla Dott.ssa Sabbatini, garantendo comunque il diritto di ogni utente di scegliere l'asilo "preferito". Infatti nel caso in cui la struttura indicata come prima preferenza risultasse occupata da bambini con un punteggio più alto, l'utente si vedrebbe assegnato l'asilo da egli stesso indicato come secondo nell'ordine di preferenza e così via con il terzo, fino all'ultimo asilo indicato, che risulterebbe comunque "scelto" dall'utente.

La possibilità di indicare un solo asilo prevista dall'attuale regolamento appare assai limitante poiché se è vero, come riferito dal suddetto Funzionario, che per una famiglia la scelta di un asilo piuttosto che di un altro non è indifferente, è altrettanto vero che il "rischio" che corre una famiglia nell'indicare in sede di iscrizione un solo asilo è quello di restare esclusi dal servizio per l'intero anno educativo (il che significa per la famiglia dover affidare nella migliore ipotesi i propri figli ad una baby sitter per l'intera giornata, ovvero essere costretti per uno dei genitori a rinunciare al lavoro), il che è certamente ben più grave del vedersi assegnato un asilo "non gradito".

Per tali motivi, ed anche in considerazione del fatto che già in passato altri genitori avevano evidenziato all'Ufficio il medesimo problema suggerendo soluzioni simili, il mio parere sul caso segnalato è stato a favore del cittadino, ritenendo che la suddetta proposta di modifica al regolamento degli asili-nido comunali debba essere tenuta in debita considerazione dall'Amministrazione Comunale;

2) un cittadino intendeva ottenere dall'Ufficio Tecnico informazioni inerenti la chiusura al pubblico transito della parte finale di una via sita in prossimità dei Giardini Pubblici, il cui accesso era di fatto interdetto da un cartello stradale recante la scritta "proprietà privata".

Poiché l'istante era in procinto di acquistare un immobile sito nelle vicinanze, voleva sapere se tale chiusura al traffico era legittima.

E' risultato che il divieto è stato affisso dai residenti in quanto catastalmente l'area su cui insiste la via è privata, anche se la stessa è iscritta nell'elenco delle strade comunali, per cui l'Ente ha provveduto alla realizzazione delle infrastrutture ivi esistenti.

Ho riferito al cittadino che tale circostanza, per costante Giurisprudenza, non costituisce di per sé elemento sufficiente a stabilire la demanialità della strada, stante la natura meramente dichiarativa e non costitutiva del citato elenco (tra le altre, Cons. Stato IV 02.03.2001 n.1155, TAR Campania, Napoli IV 14.11.2000 n.4207; TAR Toscana III 19.07.2004 n.2637; TAR Lombardia, Milano II, 4.11.2004 n.5582).

Spettava pertanto al cittadino istante, al di là del dato toponomastico, che come sopraddetto non assume *ex se* alcuna rilevanza, provare il carattere demaniale della strada (e quindi l'illegittimità della chiusura della via), prova che, nel caso specifico, è assai arduo fornire, visto che l'area in questione risulta essere catastalmente privata, né vi è documentazione attestante l'avvenuto acquisto della stessa da parte dell'Ente.

3) un genitore, residente nella Frazione di Collegiglioni, lamentava di aver dovuto corrispondere all'Ente per l'anno educativo 2005/2006 l'intera tariffa per il trasporto scolastico dei suoi due figli, iscritti rispettivamente alla scuola Materna ed Elementare di S. Maria, nonostante gli stessi usufruissero della sola corsa di andata. Chiedeva pertanto di ottenere il rimborso delle somme versate in eccedenza in detti anni.

Per il futuro, l'istante richiedeva l'inserimento di una corsa di trasporto scolastico con partenza alle ore 13 dalle scuole elementari e materna di S. Maria che, al termine delle lezioni, consentisse il rientro a casa dei propri figli.

Quest'ultima richiesta è stata recepita dal competente Ufficio dell'Ente, il quale si è riservato di valutarla anche in relazione alle domande di trasporto pervenute al Comune da parte degli alunni residenti nella zona.

Quanto alla tariffa pagata dall'istante per l'anno 2005/2006 per il trasporto scolastico dei propri figli, la stessa è risultata corrispondente a quella al momento vigente, essendo prevista (peraltro ingiustamente) un'unica tariffa corrispondente alla doppia corsa. Non competeva pertanto all'istante alcun rimborso per le somme in precedenza versate.

Tale differenziazione delle tariffe, auspicata dall'istante, è stata introdotta con l'anno 2006/2007, in cui è prevista oltre alla tariffa per la doppia corsa, anche quella per la sola corsa di andata ovvero per quella di solo ritorno, con graduazione dei relativi costi;

4) una signora contestava la legittimità di un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall'Ufficio Tributi dell'Ente per aver omesso di presentare la denuncia relativa alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta per l'abitazione di sua proprietà. La stessa precisava di abitare da sempre tale immobile e che in precedenza, e sino al 2003, la tassa era intestata all'ex marito, il quale nel 2003 trasferitosi in un altro Comune, aveva presentato all'Ufficio Tributi, senza avvertire la ex moglie, la disdetta dell'utenza, dichiarando che dall'Aprile 2003 i locali sarebbero stati occupati da quest'ultima. L'istante aveva poi presentato la denuncia della tassa rifiuti a proprio nome solo nel Novembre 2004.

L'avviso di accertamento recapitato all'istante tuttavia è risultato essere legittimo, atteso che la stessa avrebbe dovuto presentare la denuncia relativa alla tassa rifiuti solidi urbani entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'occupazione dei locali, vale a dire, nel caso specifico, entro il 20 gennaio 2004, così come stabilito dall'art.70 del D.Lgs. 507/93; .

* * *

Suddividendo i casi di mia competenza (n.21) tra i vari Settori e Servizi risulta quanto segue (il numero indicato accanto al settore è relativo ai casi complessivamente trattati):

1° Settore (AFFARI GENERALI):	0
2° Settore (SERVIZI AL CITTADINO)	9
- 6 Servizi Sociali Educativi (1 Regolamento Asilo Nido; 2 Tariffe Asilo Nido; 2 Ufficio Pubblica Istruzione; 1 Servizi all'Handicap)	
- 3 U.R.P. (Accesso agli atti)	
3° Settore (SERVIZI FINANZIARI):	5
- 5 Ufficio Tributi	
4° Settore (FARMACIA COMUNALE):	0
5° Settore (ASSETTO DEL TERRITORIO):	7
- 3 Ufficio Sisma;	
- 2 Edilizia Privata;	
- 2 Manutenzione servizi a rete;	
6° Settore (POLIZIA MUNICIPALE):	0

Traducendo tali dati in percentuale, risulta che (il numero tra parentesi indica la percentuale rilevata nell'anno passato):

- Settore Affari Generali	(5%)	0%
- Settore Servizi al Cittadino	(19%)	43%
- Settore Servizi Finanziari	(26%)	24%
- Settore Assetto del Territorio	(48%)	33%
- Settore Polizia Municipale	(2%)	0%

Va precisato che tali dati si riferiscono al semestre appena trascorso, mentre le percentuali indicate tra parentesi fanno riferimento ad un periodo temporale più ampio, vale a dire all'anno 2005.

Resta evidente ad ogni modo, un aumento costante dei casi di interesse del Settore Servizi al Cittadino, che dal 19% rilevato nel 2005 passa, nel primo semestre 2006 al 43%, tendenza questa già evidenziata nella relazione dell'anno 2005, in cui era stato registrato un incremento dei casi di competenza del 2° Settore rispetto all'anno precedente (dall'11% del 2004 al 19% del 2005).

In diminuzione invece le problematiche di competenza del Settore Assetto del Territorio (dal 48% al 33%), mentre nessun caso ha riguardato i Settori Affari Generali e Polizia Municipale, così come il Settore Farmacia Comunale, per il quale non è mai giunta all'Ufficio alcuna segnalazione.

Per la prima volta le **donne** hanno raggiunto in percentuale gli **uomini**, per cui nel **50%** dei casi l'istante è di sesso femminile e nel **50%** di sesso maschile.

Nessuna richiesta in questo semestre è pervenuta da Associazioni, Comitati, Società o Cooperative.

Quanto alla **professione**, è risultato che l'istante è:

PENSIONATO/A	37,5%
IMPIEGATO/A	25%
LIBERO/A PROFESSIONISTA	19%
OPERAIO/A	12,5%
IMPRENDITORE	6%

Tutti i dati sopraindicati andranno poi rapportati con quelli del prossimo semestre, al fine di ricavare il dato annuale e confrontarlo con quello dell'anno 2005.

* * *

Nel ringraziare nuovamente le persone addette all'Ufficio (Dott.ssa Daniela Poeta, Sig.ra Luciana Grifoni e Sig. Francesco Bernabei), sempre disponibili e collaborative nella risoluzione di ogni problema, saluto cordialmente il Sindaco, il Presidente del Consiglio, il Direttore Generale, gli Assessori e i Consiglieri Comunali, augurando a tutti Buon Lavoro.

Il Difensore Civico Comunale
Avv. Maria Luisa Boldrini